

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1200)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 257, 258
MAZZOLI (DC), relatore alla Commissione 257

La seduta ha inizio alle ore 12.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1200)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZOLI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1200, di iniziativa del Governo, riguarda l'avanzamento

degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. I criteri per la valutazione dei servizi prestati ai fini dell'avanzamento sono previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, laddove recita: « L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge ».

Questi criteri sono alla base di ogni procedura di avanzamento. Succede, però, che nelle tabelle è previsto anche che sia consentita una valutazione del grado di provenienza. Si genera, perciò, una certa sperequazione. È necessario, quindi, cercare di ovviare agli inconvenienti che, pure se limitati, si verificano.

Il disegno di legge del Governo modifica l'articolo 38 con l'aggiunta del comma che recita: « Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previste per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».

Innanzitutto, il disegno di legge chiede che per gli ufficiali venga considerato, ai fini dell'avanzamento, il periodo di servizio prestato con funzioni di grado superiore, anche se non ancora concretamente promossi, non appena iscritti in quadro di

avanzamento. Inoltre, l'incarico che viene affidato all'ufficiale comprende ogni responsabilità a qualsiasi effetto; l'ufficiale, cioè, svolge le funzioni con pienezza di compiti. Infine, l'ufficiale non solo ha i requisiti per poter svolgere tali funzioni, ma già è iscritto in quadro di avanzamento.

Se l'argomento non riguardasse le Forze armate, ma qualsiasi incarico di natura pubblica o privata, non c'è alcun dubbio che al soggetto di diritto spetterebbe il riconoscimento completo per la funzione che svolge in pienezza di responsabilità. Tutt'al più si potrebbe rilevare che non è giusto attribuire responsabilità in un modo così imperfetto. Bisognerebbe far coincidere la responsabilità di grado con la promozione nel momento in cui viene affidato l'incarico.

Però, vi possono essere situazioni in cui questo non è possibile, ed è necessario affidare la responsabilità del grado superiore anche a ufficiali fuori del quadro di avanzamento; non sono casi molto frequenti, ma ciò può avvenire. Sta di fatto, però, che l'ufficiale deve avere pienezza di diritti, e che tale periodo di incarico deve essergli riconosciuto.

Propongo, pertanto, di approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI